COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 01-02-17

Folignano, li 03-02-17	II Segretario Comunale Dott.ssa FERRETTI SIMONA			
Oggetto: APPROVAZIONE REGO AGEVOLATA DELLE TO LEGGE N.193 DE	INGIUNZIO	RELATIVO ALLA DEFINIZIONE NI DI PAGAMENTO EX DECRE=		
Comunale convocato, a norma di la Dei Signori Consiglieri assegna	egge, in ses ati a questo	o del mese di febbraio alle ore 21 sione Straordinaria in Prima convocaz Comune e in carica :	rione in seduta Pu	l Consiglio Ibblica.
Dott. FLAIANI ANGELO	Р	NEPI COSTANTINO	Р	
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P	
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	A	
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P	
COSMI RITA	P	SCIAMANNA GIUSEPPINA	A	
SANTONI DANIELA	P	TONELLI DANIELE	P	
OCCHIONERO CHIARA	P	TONELLI DANIELL		
•	or NEPI CO Segretario C	STANTINO in omunale Signor Dott.ssa FERRETTI S dichiara aperta la seduta, previa n		tatori nelle
Immediatamente eseguibile N			=====	

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VII Settore, in qualità di responsabile del servizio Tributi, ed il Responsabile del V^ Settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano Ii, 19/01/2017

Folignano Ii, 19/01/2017

Il Responsabile del VII Settore (Marinella Capriotti)

Il Responsabile V Settore (Dott. ssa Simona Ferretti)

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione. Dà lettura integrale del Regolamento oggetto di approvazione. Evidenzia che, in questo modo, si dà la possibilità ai conttribuenti, che per svariati motivi non siano in regola con i pagamenti, di regolarizzare la propria posizione, analogamente a quanto è stato previsto per i tributi erariali. Sottolinea che anche il Comune ne trae vantaggi, in quanto, probabilmente, si accelera la riscossione di residui passivi di natura tributara, superando le difficoltà della riscossione coattiva. Osserva che il bilancio comunale prevede anche le entrate da sanzione che, per effetto di tale definizione agevolata, vengono meno. Ritiene, qundi, che sia necessario effettuare una verifica delle minori entrate e, quindi, adeguare gli stanziamenti di bilancio. Afferma che l'attuale situazione del bilancio comunale consente di approvare il regolamento in esame con assoluta tranquillità.

Interviene il Consigliere Di Ovidio, affermando che, essendo a conoscenza di tale opportunità, era sorpreso del fatto che il Comune non si fosse ancora attivato in tal senso e che quindi aveva in programma di presentare un'interrogazione sull'argomento. Si dichiara, quindi, favorevole all'approvazione del regolamento proposto.

Interviene il Consigliere Tonelli, evidenziando che l'Amministrazione ha optato, laddove vi fossero margini di discrezionalità, per le soluzioni più favorevoli al contribuente (fa riferimento a titolo esemplificativo al numero delle rate). Rileva, inoltre, che viene attribuito un ruolo attivo, a sostegno del contribuente, anche alla Ditta che, attualmente, affianca l'ufficio Tributi nella riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Interviene il Presidente, Consigliere Nepi, chiedendo chiarimenti circa la non esclusione degli interessi dalla definizione agevolata e la sola esclusione delle sanzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6-ter "Definizione agevolata delle entrate regionali legge locali" del decreto egge n. 193 del 2016, convertito prevede la possibilità per i Comuni di deali enti 2016, 225 del legge n. disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

CONSIDERATO CHE:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati sino al 31 dicembre 2016.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale prot n. 1304 del 31/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 1º febbraio 2017 dalla Commissione Consiliare competente, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 11; Consiglieri votanti 10; Consiglieri astenuti:1 (FERRETTI)/; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari:/ all'UNANIMITA'

DELIBERA

- 1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- 2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
- 3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 10, contrari n/, astenuti n. 1 (FERRETTI), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, all'unanimità, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

COMUNE DI FOLIGNANO (Provincia di ASCOLI PICENO)

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO
- Articolo 3 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
- Articolo 4- PROCEDURA
- Articolo 5 SERVIZO DI AUSILIO PER IL DEBITORE
- Articolo 6 MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO
- Articolo 7 DECADENZA
- Articolo 8 RAPPORTI CON LE DILAZIONI IN CORSO
- Articolo 9 GIUDIZI PENDENTI
- Articolo 10 PROCEDURE DI RISCOSSIONE IN CORSO
- Articolo 11 PRESCRIZIONE E DECADENZA
- Articolo 12 MODALITA' DI PAGAMENTO
- Articolo 13 DISCARICO DI SOMME

Articolo 1 Oggetto del regolamento.

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/'97 ed in attuazione dell'articolo 6 ter, DL 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni nella legge n. 225/'16, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e notificate fino al 31 dicembre 2016.
- 2. A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Articolo 2 Ambito soggettivo e oggettivo.

- 1. Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.
- 2. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate tributarie riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/16.
- 3. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Articolo 3 Effetti della definizione agevolata.

- 1. Relativamente alle entrate comunali tributarie di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e notificate entro il 31.12.2016, i debitori posso estinguere il debito, **senza corrispondere le sanzioni**, versando:
- a) le somme dovute e addebitate a titolo di sorte capitale ed interessi;
- b) le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
- d) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a) e, laddove laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.
- 2. Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Articolo 4 Procedura.

- 1. Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il : **02 aprile 2017**.
- 2. Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l. comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il concessionario, entro la stessa data, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonchè l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciasuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
- a) La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017;
- b) Nel caso di somme superiori ad € 500, l'importo potrà essere dilazionato in numero 5 rate di pari importo scadenti il 30 giugno 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio e 31 marzo 2018.
- 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

Articolo 5 Servizi di ausilio per il debitore.

- 1. Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 02 APRILE 2017.
- 2. Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Articolo 6 Momento di perfezionamento.

1. La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 7 Decadenza.

- 1. La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.
- 2. In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Articolo 8 Rapporti con le dilazioni in corso.

- 1. Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.
- 2. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 9 Giudizi pendenti.

1. Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Articolo 10 Procedure di riscossione in corso.

- 1. Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.
- 2. Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Articolo 11 Prescrizione e decadenza.

1 I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Articolo 12 Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

Articolo 13 Discarico di somme.

1. Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

Articolo 14 Entrata in vigore.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2. Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale f.to NEPI COSTANTINO

II Segretario Comunale f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA IL CONSIGLIERE ANZIANO f.to TERRANI MATTEO